



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: INFRASTRUTTURE E MOBILITA' Area:			
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Linee di indirizzo in materia di trasporto pubblico locale per la ridefinizione dei servizi minimi e l'efficientamento del servizio				
ASSESSORATO PROPONENTE	LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'			
DI CONCERTO	 _____ IL DIRETTORE			
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE ☐				
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni ☐ senza osservazioni ☐		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: ☐ IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> SEGRETERIA DELLA GIUNTA ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____ _____ _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Data di ricezione: 03/12/2019 prot. 974 _____ IL DIRIGENTE COMPETENTE </td> </tr> </table>			SEGRETERIA DELLA GIUNTA ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____ _____ _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Data di ricezione: 03/12/2019 prot. 974 _____ IL DIRIGENTE COMPETENTE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____ _____ _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Data di ricezione: 03/12/2019 prot. 974 _____ IL DIRIGENTE COMPETENTE			

OGGETTO: Linee di indirizzo in materia di trasporto pubblico locale per la ridefinizione dei servizi minimi e l'efficientamento del servizio

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Politiche del Territorio, Mobilità;

VISTI

- la Legge Statuaria 11 novembre 2004, n. 1 concernente “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm. ii;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196: “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modifiche;
- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”;
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021”;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macro aggregati per le spese”;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
- la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
- la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;
- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18.02.2019, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2019-2021;

- il Regolamento n. 1370/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;
- il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422: “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la legge 14 settembre 2011, n. 148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, e in particolare l'articolo 3 bis, in tema di Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali;
- il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, e s.m.i., e in particolare l'articolo 48, in tema di promozione della concorrenza e lotta evasione tariffaria nel TPL;
- la legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”;
- la delibera ART 48/2017, recante la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento;

PREMESSO CHE

- la L.R. n. 30/1998, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 422/1997, ha ripartito le funzioni ed i compiti in materia di trasporto pubblico locale, tra Regione, Province e Comuni, conferendo, all'art. 10, le funzioni ai Comuni in materia di TPL urbano;
- tra le funzioni attribuite alle Province dall'articolo 7 della medesima L.R. n. 30/1998, rientra l'assegnazione ai Comuni delle risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni necessari per assicurare i servizi minimi comunali (lettera e), a valere sulle risorse che, a tal fine, la Regione avrebbe trasferito alle Province medesime;
- tuttavia, le funzioni amministrative per il trasporto pubblico locale, di cui al citato articolo 7 della L.R. n. 30/1998, continuano ad essere esercitate dalla Regione e, pertanto, permane a tutt'oggi in capo alla Giunta Regionale la funzione di ripartire le risorse da conferire ai Comuni per i servizi di TPL, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della L.R. n. 30/1998;
- l'articolo 30, comma 1, della L.R. n. 30/1998 ha costituito il “Fondo Regionale Trasporti”, il cui ammontare è determinato annualmente, con legge di bilancio della Regione, sulla base di risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato, ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 422/97;
- il comma 2 dello stesso articolo 30 elenca, tra le finalità di detto “Fondo Regionale Trasporti”, alla lettera c), quella di *“far fronte agli oneri relativi all'effettuazione dei servizi di trasporto pubblico su strada e con metropolitane”*, nell'ambito della quale ricadono i finanziamenti agli Enti Locali per il trasporto pubblico locale;
- l'art. 37 della stessa legge regionale dispone che, in sede di prima attuazione e con riguardo alle funzioni conferite ai Comuni per i servizi di trasporto urbano ed interurbano, è necessario procedere all'assegnazione delle risorse con atto della Giunta Regionale sulla base della “spesa storica”, limitatamente al periodo transitorio 1999-2001;
- con propria deliberazione 22 dicembre 1998, n. 7743 la Giunta Regionale ha proceduto a detto riparto, finanziando di conseguenza il livello dei servizi minimi di competenza dei singoli Comuni attraverso il citato criterio della “spesa storica”;
- nel corso degli anni, gli importi individuati per ciascun Comune con la deliberazione di cui al punto precedente, sono stati oggetto di implementazioni, necessarie a risolvere, seppure in via non definitiva, l'assenza di organicità nell'entità dei servizi minimi definita con il criterio di cui sopra;

- a fronte della vetustà degli attuali criteri di individuazione del livello di servizi minimi nonché di riparto delle risorse tra i diversi Comuni interessati, occorre intervenire sulle predette attività programmatiche, anche alla luce dell'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 30/1998, il quale dispone che tale livello sia correlato ai seguenti parametri:
 - a. popolazione residente, ed estensione e caratteristica del territorio;
 - b. integrazione fra le reti di trasporto;
 - c. pendolarismo scolastico e lavorativo;
 - d. presenza sul territorio di servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali, nonché rilevanti insediamenti produttivi e poli generatori di mobilità;
 - e. necessità di trasporto delle persone a mobilità ridotta;
- ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 35/2001, l'originario periodo transitorio relativo al triennio 1999/2001 è stato esteso fino al momento di effettivo esercizio delle funzioni attribuite alle Province dalla L.R. n. 30/1998, le quali, tuttavia, continuano ad essere esercitate dalla Regione;
- la citata deliberazione n. 7743/1998 e successive integrazioni ha previsto il finanziamento dei servizi minimi esclusivamente a favore di quei Comuni che nel 1998 disponevano di un trasporto pubblico locale di livello urbano, in termini di percorrenze assegnate ai singoli Comuni sotto forma di vettura/Km e sulla base di un costo chilometrico diverso per ciascun Comune, derivante dalla situazione dei costi unitari ante 1998, riadeguati nel corso degli anni con un criterio proporzionale proprio della rivalutazione monetaria;
- in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, circa la "riprogrammazione" dei servizi di TPL di competenza delle Regioni e dei Comuni, la Giunta Regionale, con propria deliberazione 27 maggio 2014, n. 298, ha disposto di procedere a detta "riprogrammazione", anche ai soli fini di una ridefinizione dei servizi minimi di competenza dei Comuni, di cui all'articolo 17 della L.R. n. 30/1998;
- a seguito dell'adozione della citata deliberazione n. 298/2014, è stato avviato l'iter finalizzato alla riprogrammazione dei fondi TPL, a cui hanno partecipato i Comuni e le organizzazioni di categoria;
- detta attività istruttoria propedeutica alla riprogrammazione e ridefinizione dei servizi minimi, avviata nel 2014 dalla Struttura regionale competente, è stata completata, sotto il profilo tecnico, dalla Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, con il supporto scientifico del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti" dell'Università "La Sapienza" di Roma. È stato elaborato, a tal fine, un modello per la ridefinizione dei servizi minimi di TPL e per l'individuazione delle unità di rete, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- il nuovo modello – una volta adottato - permetterà di conseguire, nel medio periodo, rilevanti miglioramenti in termini di economicità, efficienza e produttività del servizio di trasporto pubblico locale regionale, attraverso la stima del fabbisogno trasportistico dei Comuni seguendo la domanda di mobilità e definendo, in particolare:
 - a. i nuovi servizi minimi, attraverso una maggiore equità nella distribuzione delle risorse finanziarie, incentivando un miglioramento nell'efficienza del loro utilizzo, ridefinendo la stima di fabbisogno trasportistico dei Comuni e superando il criterio della "spesa storica", di cui all'articolo 37 della L.R. 30/1998;
 - b. un nuovo modello di unità di rete, costituito da aggregazioni di Comuni nel cui ambito il servizio di trasporto sarà gestito in modo unitario, in linea con quanto disposto dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 422/1997 e dall'articolo 3-bis della legge n. 148/2011. L'estensione del perimetro di servizio alle unità di rete consentirà di realizzare economie di scala, quindi di migliorare l'economicità della gestione riducendo l'incidenza dei costi fissi;

- la Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità ha costantemente fornito, nel corso dell'anno 2019, indicazioni operative alle associazioni datoriali di categoria, all'ANCI e ai Comuni, finalizzate alla gestione della fase transitoria per il biennio 2020-2021, propedeutica alla piena attuazione di quanto riportato nel richiamato studio, attraverso l'invio di n. 2 comunicati (prot. n. 121006 del 14/02/2019 e prot. n. 237949 del 27/03/2019) e n. 2 note (prot. n. 643127 del 02/08/2019 e prot. n. 896421 del 07/11/2019);
- in particolare, i predetti comunicati e note, in conformità al disposto di cui all'art. 19, comma 2-ter della L.R. n. 30/1998, hanno fornito indicazioni in ordine agli affidamenti dei servizi di TPL da parte dei Comuni;

ATTESO CHE

- l'applicazione del nuovo modello, programmata a partire dal 1° gennaio 2022, prevede una fase transitoria per il biennio 2020-2021, nel corso della quale la Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità supporterà gli Enti al fine di assicurare la continuità del servizio di trasporto locale secondo i criteri attualmente in vigore;
- al fine di gestire la fase transitoria di cui al punto precedente, le Amministrazioni locali dovranno operare nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 2-ter, L.R. n. 30/1998;
- nel corso del biennio 2020-2021 si procederà altresì alla riprogrammazione del servizio TPL extraurbano di competenza della Regione, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'art. 4-bis del D.L. 78/2009;

CONSIDERATO CHE

- in attesa dell'adozione del nuovo modello di TPL elaborato dalla Direzione Infrastrutture e Mobilità, con il supporto scientifico del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti" dell'Università "La Sapienza" di Roma, per le annualità 2020-2021 restano in vigore i criteri di cui all'articolo 37 della legge regionale n. 30/1998, sia in termini di individuazione dei comuni beneficiari di finanziamento che di criteri di riparto delle risorse finanziarie, improntati sulla "spesa storica";

DELIBERA

Per le ragioni descritte in narrativa, che si intendono integralmente richiamate, di adottare i seguenti indirizzi in materia di trasporto pubblico locale:

- 1) di prendere atto del modello di programmazione del trasporto pubblico locale allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di avviare la fase di consultazione con Amministrazioni locali, Associazioni datoriali ed Organizzazioni sindacali per l'esame del nuovo modello di trasporto pubblico locale, anche al fine di acquisire indicazioni utili a migliorare i profili di efficienza ed equità preordinati alla definizione dei nuovi criteri di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;

All'esito della consultazione di cui al precedente punto n. 2), con successiva deliberazione si provvederà all'adozione del nuovo modello di programmazione del trasporto pubblico locale.

La Direzione Infrastrutture e Mobilità porrà in essere le attività propedeutiche all'adozione del modello di cui al precedente punto 1), nonché ogni altra attività necessaria ad assicurare la

prosecuzione del servizio di trasporto locale gestito dai Comuni per l'intera durata della fase transitoria relativa al biennio 2020-2021, al fine di consentire la piena attuazione del nuovo modello a partire dal 1° gennaio 2022.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio